

Pos. A.G.

D.R. n. 119

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 11 Luglio 2003, n. 170 - "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali*";
- VISTO** il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198 "*Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti*" che, a decorrere dall'anno 2003, dispone l'assegnazione alle Università di importi per i fini di cui alla L. 170/2003;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 12 gennaio 2005 n. 2 che ha modificato e sostituito l'art. 4 del Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198;
- CONSIDERATA** l'opportunità di prevedere le modalità di ripartizione dei fondi annualmente assegnati dal MIUR all'Ateneo;
- VISTE** le deliberazioni del Senato Accademico - n. 2 seduta del 14.02.2006 e del Consiglio di Amministrazione - n. 15 seduta del 21.02.2006 – in cui sono stati approvati i criteri di assegnazione del citato Fondo, nonché lo schema di regolamentazione proposto;
- VISTO** l'art. 7 dello Statuto

DECRETA

Art. 1) E' emanato il Regolamento di Ateneo per la ripartizione dei fondi di cui al D.M. 23 ottobre 2003 n. 198 "*Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti*" nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Art. 2) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo dell'Ateneo.

Napoli, 23.02.2006

IL RETTORE
(Prof. Gennaro FERRARA)

**REGOLAMENTO DI ATENEO
PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI DI CUI AL D.M. 23 OTTOBRE 2003 n. 198
“FONDO PER IL SOSTEGNO DEI GIOVANI E
PER FAVORIRE LA MOBILITA’ DEGLI STUDENTI”**

Art. 1 – Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende:

- a) per Legge, la legge 11 luglio 2003 n. 170 di conversione del D.L. 9 maggio 2003 n. 105 recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca, nonché in materia di abilitazione all’esercizio di attività professionali;
- b) per Decreto ministeriale il D.M. 23 ottobre 2003 n. 198 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” ed il D.M. 12 gennaio 2005 n. 2 “Modifica e sostituzione dell’art. 4 del Decreto Ministeriale 198/2003 relativo al “Fondo per il sostegno dei giovani”;
- c) per Ateneo l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”;
- d) per MIUR, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

Art. 2 – Finalità

Ai sensi del Decreto ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198 e successive modifiche il presente regolamento detta disposizioni per la ripartizione dei fondi annualmente assegnati dal MIUR all’Ateneo.

Art. 3 – Fondo di cui all’art. 1 del Decreto ministeriale n. 198/2003

1. Il fondo di cui al presente articolo è destinato a finanziare borse integrative per gli studenti dell’Ateneo che partecipano al programma di mobilità Socrates-Erasmus.
2. L’ammontare mensile della borsa integrativa è al lordo degli oneri a carico dello studente e dell’Ateneo.
3. L’erogazione dell’importo è subordinata alla disponibilità finanziaria accertata dall’Ateneo a seguito dell’assegnazione da parte del MIUR per l’anno accademico di riferimento.
4. Il fondo è ripartito tra gli studenti vincitori della borsa di mobilità, indipendentemente dalla Facoltà di appartenenza e dalla destinazione prescelta.
5. La borsa verrà corrisposta al rientro del periodo di mobilità previa acquisizione da parte dell’Amministrazione universitaria della documentazione completa, prodotta dall’Università ospitante, relativa alla attestazione della presenza dello studente presso l’Istituzione estera con data di inizio e fine della permanenza.
6. Per ciascun anno accademico accertata la disponibilità finanziaria di cui al comma 1 e acquisita la documentazione di cui al comma 5 viene determinato l’ammontare pro-capite della borsa mediante ripartizione dell’importo complessivo per il numero totale di mensilità fruita da tutti gli studenti nell’anno accademico di riferimento.
7. L’amministrazione dispone le opportune verifiche del rispetto dei requisiti fissati dal presente articolo ai fini dell’attribuzione della borsa integrativa. Nel caso in cui l’amministrazione riscontrasse il rientro anticipato rispetto alle date stabilite ovvero irregolarità nella documentazione attestante il periodo di soggiorno all’estero, essa si riserva di disporre la restituzione dell’integrazione nella misura corrispondente al periodo di mancata permanenza presso l’Istituzione ospitante.

Art. 4 – Fondo di cui all'art. 2 del Decreto ministeriale n. 198/2003

1. Il fondo di cui al presente articolo è destinato all'erogazione di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato nonché per attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero.
2. Destinatari degli assegni sono gli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea specialistica, ai corsi delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria, ai corsi di dottorato di ricerca.
3. Ai sensi del Decreto ministeriale l'Ateneo deve destinare le risorse acquisite prioritariamente alle strutture accademiche con elevato rapporto docenti studenti. La destinazione di tali risorse è operata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
4. Il Rettore provvederà ad emanare con D.R. apposito avviso di selezione per titoli (ed eventuale colloquio) per ciascuna delle strutture destinatarie delle risorse di cui al precedente punto.
5. L'avviso di selezione dovrà prevedere:
 - a) I requisiti generali di ammissione
 - b) Le modalità di presentazione delle istanze
 - c) I criteri di valutazione dei concorrenti
 - d) La determinazione delle specifiche attività e l'impegno orario richiesto.
 - e) Le modalità di erogazione dell'assegno
 - f) L'importo dell'assegno

Art. 5 – Fondo di cui all'art. 4 del Decreto ministeriale n. 198/2003 come modificato dal D.M. n. 2 del 12.01.2005

1. Il fondo di cui al presente articolo è destinato a:
 - a) rimborso parziale delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea delle classi 21, 25, 32 e 37, da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso;
 - b) attribuzione di altre forme di sostegno agli studi, degli studenti di cui al punto a), che potranno essere estese anche agli studenti già esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari;
 - c) attribuzione di particolari forme di sostegno agli studi ed al conseguimento dei titoli relativi, da attribuire sulla base di criteri di merito.
2. L'Ateneo, in relazione al contributo assegnato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, determina i criteri e le specifiche modalità di supporto ed incentivazione rivolte agli studenti, per l'anno di riferimento.

Art. 6 – Oneri previdenziali, assistenziali e tributari

1. Ai fini previdenziali, assistenziali e tributari si fa riferimento alla normativa vigente.